4

LICEI.

Digitized by Google

4

REGOLAMENTO ORGANICO

PE'

LICEI.

MILANO, MDCCCVII,

DALLA REALE STAMPERIA.

REGOLAMENTO ORGANICO

PE'

LICEI.

LICEI NAZIONALI

SENZA CONVITTO D'ALLIEVI.

§. I.

INSEGNAMENTI E DIREZIONE.

Gl'insegnamenti saranno di logica, di filosofia morale, di geometria ed algebra, di fisica generale e particolare, di storia naturale, di chimica, botanica, agraria, d'istituzioni civili sulla base del Codice Napoleone, di lingue, di belle lettere italiane, latine e francesi, di storia antica e moderna, e di principj del disegno. Tutti questi ammaestramenti saranno elementari.

2. Ove il Governo lo creda opportuno, potranno aggiungersi alle indicate, altre materie d'istruzione.

3. Gli ammaestramenti summentovati si dividono in otto classi.

4. Ciascuna classe ha un Professore che la compie in un anno, e dà una lezione di due ore ogni giorno.

5. L'anno scolastico incomincia col primo di novembre, e termina coll'ultimo d'agosto.

Sarà pubblicato ogni anno, coll'approvazione della Direzione generale d'Istruzion pubblica, il diario scolastico.

6. Nella ottava classe s'insegnano gli elementi di geometria ed algebra;

Nella settima, l'analisi delle idee, e la filosofia morale;

Nella sesta, i principj del disegno;

Nella quinta, le belle lettere, e la storia antica e moderna;

Nella quarta, la fisica generale e particolare;

Nella terza, la chimica; e la storia naturale;

Nella seconda, la botanica, e l'agraria;

Nella prima, le istituzioni di diritto civile sulle basi del Codice Napoleone.

Nessuno degl'indicati studj potrà valere per progredire nelle Università se non è fatto in un Liceo: sono però eccettuati da questa disposizione i Collegi d'educazione, approvati dal Governo come Licei.

7. L'orario delle lezioni è determinato dal corpo de' Professori coll' approvazione della Prefettura dipartimentale.

8. Tutti gli Allievi nazionali, che non siano mal disposti della persona, ed arrivino alla statura di quattro piedi e due pollici, saranno ammaestrati negli esercizj militari tutt' i giorni di vacanza non festivi.

9. Per questa incombenza è destinato a ciascun Liceo un Istruttore, nominato e pagato dal Governo, che può essere scelto tra gli Ufficiali veterani meglio instrutti nel maneggio delle armi.

10. Uno de' Professori proposti dal Direttore Generale della pubblica Istruzione sulle informazioni del rispettivo Prefetto dipartimentale, e nominato dal Ministro dell' Interno, fa le funzioni di Reggente.

11. Egli, sotto l'ispezione del Prefetto dipartimentale, invigila sui Professori, e sulla Scolaresca per tutto ciò che concerne la parte scientifica, disciplinare ed economica dello stabilimento. Convoca i Professori ogni volta che lo crede opportuno. Riferisce alla Prefettura tutt' i casi che domandano superiore provvedimento.

12. Gli assegni dei gabinetti, orti botanici ec. sono amministrati dai rispettivi Professori. Il Reggente amministra gli assegni destinati alle spese che riguardano l'intero stabilimento. Sì il Reggente, che

i Professori rendono annualmente i conti della rispettiva erogazione alla Prefettura, che li trasmette alla Direzione generale della pubblica Istruzione.

13. Dove alcuno di questi Licei abbia de' fondi suoi proprj, una Amministrazione composta del Prefetto, e di due probi ed abili individui nominati dal Ministro dell' Interno, dirigerà l'azienda. Le loro funzioni sono gratuite.

§ II.

PROFESSORI ED ALLIEVI.

14. Nel tempo della scuola gli Allievi sono subordinati all' autorità dei Professori.

15. I Professori, ove possa aver luogo esercizio di comporre, ne prescriveranno i soggetti, preferendo gli argomenti che hanno rapporto coi fasti d'Italia e di Francia.

16. I Professori saranno esemplarmente esatti nel recarsi in iscuola all' ora prescritta; essi non potranno valersi di alcun sostituto, fuorchè nel caso di malattia o d' altro assoluto impedimento da riconoscersi dal Reggente.

17. La scelta del sostituto sarà pure sottomessa all' approvazione del Reggente, quando l' impedimento del Professore non ecceda lo spazio di tre

giorni; quando duri oltre i tre giorni, e non passi il mese, la sostituzione dovrà essere approvata dal Prefetto; in caso di più lunga durata, dal Direttore generale di pubblica Istruzione.

18. I Professori vestiranno fino a nuova disposizione l'abito nero alla francese.

19. I Reggenti nelle loro funzioni avranno il distintivo d'una medaglia d'argento, che sarà loro trasmessa dal Ministero dell'Interno.

20. I giovani, che vorranno essere ammessi alle scuole, dovranno farsi presentare al Reggente dai loro genitori, o da chi ne faccia le veci, e subiranno un esame avanti al Reggente, ed al Professore della classe a cui aspirano. Se per mezzo d'un tale esperimento non consti aver eglino compiuto con profitto gli studj precedenti alla classe medesima, sono rimandati, a meno che i loro parenti non acconsentano, che sieno ammessi in quella classe inferiore, per la quale saranno stati giudicati abili. Richiedesi inoltre un attestato di buona condotta, e di aver avuto il vajolo naturale o il vaccino.

21. Nel presentarsi di ciascun Allievo agli studj, gli sarà consegnata una matricola. Questa verrà contrassegnata ogni trimestre dal Professore rispettivo, dal Reggente, e dall'Istruttor militare, quando il giovane sia stato frequente alle scuole, ed all'esercizio; in caso diverso essi ricusano la loro firma.

I forestieri, e gli altri che per difetto fisico sono eccettuati dall'esercizio militare, non riportano che la sottoscrizione del Reggente e del Professore.

22. Il Reggente propone al Corpo dei Professori la espulsione di quegli Allievi che egli giudicasse meritarla sopra rapporto del Professore rispettivo.

Quando il Corpo dei Professori convenga nella proposizione del Reggente, il voto del Consesso è subordinato all' approvazione del Prefetto dipartimentale. Nello stesso modo si procede quando si tratti della sospensione dagli studj per più di quindici giorni.

Quando la sospensione dagli studj non ecceda un tal termine, può esser intimata ad un Allievo anche dal rispettivo Professore di consenso col solo Reggente, salvo però sempre il diritto di reclamo alla Prefettura.

§. III.

ESAMI E PREMJ.

23. Ogni tre mesi il Reggente si porterà in ciascuna classe, e insieme col Professore esaminerà gli Allievi sulle materie insegnate nel trimestre.

24. Alla fine dell' anno scolastico si terranno pubblici esercizj letterarj, ove gli Allievi dovranno dar saggio de' loro studj di tutto l'anno.

Essi saranno interrogati a viva voce e in iscritto sulle materie studiate. Il Reggente fisserà in questa occasione i soggetti di componimento per quelle classi che ne sono suscettibili.

25. A tenore del profitto che gli Allievi dimostreranno rispettivamente nell'esame annuale, si concederà, o si negherà il progredire ulteriormente a giudizio del corpo de' Professori che è incaricato degli esami.

26. In ciascuna classe si daranno un primo ed un secondo premio. Nelle classi dove il numero degli Allievi oltrepassi i venticinque, i premj potranno essere duplicati coll'approvazione del Prefetto. Il numero degli *accessit* non potrà essere maggiore di tre ogni venti Allievi.

27. Il corpo dei Professori, coll'approvazione del Prefetto, determina gli oggetti da darsi in premio, dentro i limiti della somma che sarà perciò assegnata ad ogni Liceo. L'aggiudicare i premj, ed il determinare chi abbia meritato gli *accessit*, apparterrà parimente al corpo de' Professori.

28. I nomi, e i componimenti dei premiati sono trasmessi al Direttore Generale di pubblica Istruzione.

29. La distribuzione de' premj si fa dai rispettivi Prefetti in pubblica adunanza.

LICEI NAZIONALI

AVENTI CONVITTO D'ALLIEVI.

§ I.

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE.

30. I membri che compongono l'Ufficio d'amministrazione di ciascun Liceo, sono il Prefetto del dipartimento, il Podestà del luogo, e due probi ed accreditati cittadini domiciliati nel comune, proposti dal Prefetto, ed approvati dal Governo. Il Censore del Liceo vi farà da Segretario. Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

31. Il Prefetto del dipartimento è di pieno diritto Presidente dell'Ufficio d'amministrazione; gli altri membri del medesimo faranno in giro le funzioni di Vice-Presidente.

32. Vi sarà un registro contrassegnato ad ogni pagina dal Presidente, sul quale si trascriveranno tutte le deliberazioni dell'ufficio col parere di ciascuno de' membri.

33. In parità d'opinioni, il Presidente avrà il voto preponderante.

34. Al tempo della verificazione de' conti, che

debbe aver luogo ogni trimestre, l'Ufficio d'amministrazione chiamerà a sè, quando sia necessario, l'Economo del Liceo; questi risponderà alle domande che potranno farglisi, e darà sulla sua azienda tutte le dilucidazioni che gli saranno richieste.

35. L'Ufficio determinerà il vitto degli Allievi, domanderà ogni mese anticipatamente al Ministro dell'Interno per mezzo del Direttore Generale di pubblica Istruzione, gli assegni per le pensioni degli Alunni gratuiti nazionali, proporrà le dozzine dei convittori paganti, ed esaminerà, se l'impiego dei fondi, ed il loro riparto siano stati eseguiti conforme alle disposizioni del Governo. I conti riveduti dall'Ufficio, saranno definitivamente approvati dal Presidente.

36. L'Ufficio potrà chiamare presso di sè, quando lo giudichi conveniente, i diversi impiegati del Liceo. Visiterà di tempo in tempo per mezzo d'uno o due de'suoi membri, l'interno dello stabilimento per assicurarsi della buona qualità degli alimenti, del modo con cui sono tenuti gli Allievi, e di tutto ciò che riguarda l'ordine, e i progressi negli insegnamenti.

37. Esso riformerà immediatamente gli abusi che venisse a scoprire, e si porrà in istato di rendere al Direttore Generale di pubblica Istruzione al fine d'ogni anno scolastico, un conto esatto di tutto ciò

che concerne la parte economica, e morale del Liceo.

38. I fondi che il Governo somministra pel mantenimento degli alunnati, e per gli onorarj dei Professori o d'altri impiegati sono mensualmente pagati in mano dell'Economo contro ricevuta.

§. II.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

39. Il Provveditore del Liceo è di pieno diritto Presidente del Consiglio d'amministrazione; il Censore e l'Economo ne sono i Membri.

40. Questo Consiglio si aduna tutt'i sabati.

41. Le funzioni di esso non riguardano che i conti, e sono determinati nel §. V.

§. III.

DEL PROVVEDITORE.

41. Il Provveditore è il Capo del Liceo. Egli invigila su tutte le parti del servigio e dell'insegnamento, e decide in tutt'i casi urgenti e non preveduti, salvo il dovere di renderne conto all'Ufficio d'amministrazione.

43. Il Provveditore nomina, e può cangiare i Prefetti di camerata, e i Maestri di calligrafia, lingue straniere e d'arti di diletto, di cui parlasi all'art. 80.

44. A lui appartiene la scelta de' domestici, e il licenziarli, quando lo vegga necessario.

45. Quando l'Ufficio d'amministrazione s'accorgerà dalla cattiva condotta di qualche domestico, potrà proporne la dimissione al Provveditore.

46. Il Provveditore vestirà l'abito nero francese con collaretto, e mostre ricamate in seta verde.

§. IV.

DEL CENSORE.

47. Il Censore invigilerà sulla condotta, sui costumi, sulla diligenza e sui progressi degli Allievi.

48. I Prefetti di camerata saranno a lui subordinati.

49. Egli renderà conto ogni giorno dello stato del Liceo al Provveditore.

50. Avrà una sorveglianza particolare sugli Allievi esteri, di cui nel §. XIX, dovrà ogni giorno trovarsi presente alla loro entrata ed uscita.

51. Una volta almeno ogni settimana farà una rivista dei Convittori per assicurarsi della loro pulitezza.

52. Esaminerà tutt' i libri, i disegni e le incisioni che entrino nel Liceo, ed escluderà ciò che potesse essere pericoloso al costume.

53. Presiederà alle refezioni, all' alzarsi, al coricarsi degli Allievi, alle ricreazioni ed ai passeggi.

54. Potrà in qualunque ora entrare nelle sale di studio, e ne' dormitorj.

55. Il Censore vestirà l' abito nero con collaretto ricamato in seta verde.

§. V.

DELL' ECONOMO.

56. L' Economo dovrà dare una cauzione di lir. 6mm. sopra fondi liberi da qualunque ipoteca, ovvero con una valida sicurtà da approvarsi dall' Ufficio d' amministrazione ad unanimità di voti. Farà, rilasciando le opportune ricevute, tutte le riscossioni del Liceo. I mandati per le pensioni degli Alunni gratuiti nazionali saranno spediti in testa dell' Economo, e verranno a lui pagati, quando siano contrassegnati col *visto* del Consiglio d' amministrazione.

57. Alla fine d' ogni settimana renderà conto delle riscossioni fatte al Provveditore ed al Censore riuniti in Consiglio d' amministrazione.

58. Egli farà tutt' i pagamenti: proporrà gli ap-

palti per tutte quelle spese che ne sono suscettibili. Questi appalti, esaminati dal Consiglio d'amministrazione, saranno sottoposti all'approvazione dell'ufficio. Le liste e i ricapiti, perchè possano regolarmente saldarsi, dovranno essere preventivamente avvalorati dal *visto* del Provveditore, e del Censore.

59. Le spese ordinarie dovranno essere rivedute ed approvate dal Consiglio d'amministrazione che tasserà quelle che ne sono suscettibili.

60. Le spese straordinarie non urgenti saranno sottoposte alle deliberazioni dell'ufficio, che quando vi siano fondi liberi di riserva, le assoggetterà, col mezzo della Direzione generale d'Istruzione pubblica, all' approvazione del Ministro dell' Interno. Questi deciderà sopra rapporto della Direzione suddetta. Per le spese straordinarie urgenti pvovvederà l' ufficio, e ne ragguaglierà in seguito la Direzione generale.

61. Le somme ricevute saranno depositate in una cassa chiusa a tre chiavi differenti: ciascuno dei tre membri del Consiglio ne terrà una presso di sè. La cassa sarà posta nel luogo di residenza dell' Ufficio d'amministrazione sotto la sua custodia. Questo è autorizzato a prendere tutte le precauzioni, che giudicherà necessarie alla sicurezza de' fondi.

72. Tutte le riscossioni saranno iscritte sopra due registri, e firmate dai tre Membri del Consiglio riuniti. Questi registri saranno tenuti in partita doppia

col dare ed avere. L'estrazioni de' fondi, che verranno rimessi in monte all' Economo per le spese di ogni quindicina di giorni, vi saranno pure iscritte, onde avere un bilancio dello stato di cassa.

63. Uno di questi registri resterà nella cassa a tre chiavi; l' altro sarà custodito dal Provveditore.

64. Alla fine d' ogni mese l'Economo pagherà a ciascun Impiegato e Professore la porzione d' onorario dovutagli pel mese scaduto, a tenore del ruolo nominativo che egli ne avrà formato, il quale sarà autenticato dal Provveditore, e porterà il *visto*, che il Consiglio d' amministrazione apporrà ad ogni partita individuale in conseguenza della ricevuta scritta in margine da ciascun individuo che percepisce pagamento.

65. Terrà un registro pei conti de' maestri di lingue ec. che porterà la convenzione fatta con ciascuno d' essi, e i nomi degli Allievi che profitteranno delle loro lezioni. I conti saranno registrati ed approvati ogni mese, e se ne estrarrà un ruolo de' maestri, e degli Allievi colla somma dovuta mensualmente secondo le convenzioni.

66. Questo ruolo approvato dall' Economo a tenore del registro delle convenzioni, sarà presentato al Consiglio d' amministrazione per riportare il *visto buono al pagamento.*

67. Terrà egualmente un registro per gl' impiegati

e domestici del Liceo, affinchè gli assegni nella misura fissata dall' Ufficio d' amministrazione, siano pagati alla fine d' ogni mese sopra il registro medesimo, e sul *visto* dell' Ufficio d' amministrazione.

68. Tutte le liste de' lavori, costruzioni ec. saranno regolate dall' architetto del Liceo, e in seguito rivedute dal Consiglio d' amministrazione per l' opportuno pagamento.

69. Alla fine d'ogni trimestre l'Economo rimetterà al Provveditore ed al Censore riuniti in Consiglio, il conto dettagliato delle riscossioni, e delle spese fatte. Il Provveditore sottoporrà questo conto all'Ufficio d' amministrazione.

70. Questo conto sarà corredato degli opportuni documenti. Nell'esame il Provveditore ed il Censore faranno tutte le osservazioni che giudicheranno convenienti pel miglioramento dell' azienda e per assicurare nel medesimo tempo l'economia delle spese nel trimestre seguente.

71. Il Consiglio d'amministrazione riferirà il risultato dell'esame del conto trimestrale all'ufficio, che ne farà scarico al Ragioniere, se questo conto sarà trovato in regola. Alla fine d'ogni anno sarà trasmesso un bilancio dello stato attivo e passivo al Direttore Generale della pubblica Istruzione, che lo presenterà all' approvazione definitiva del Ministro dell' Interno.

§. VI.

DEI PROFESSORI.

72. Sono applicabili ai Licei convitti gli articoli 14, 15, 16, 17, 18. Ciò che negli articoli 16 e 17 è attribuito al Reggente, si applichi qui al Provveditore.

73. Se il Professore trovasi nel caso d'infliggere a qualche Allievo uno dei primi cinque castighi portati dall'art. 119 del presente Regolamento, ne avviserà il Censore ed il Provveditore perchè sia assicurata la relativa esecuzione.

74. I Professori che desiderassero esercitare i loro Allievi fuori del tempo fissato per la scuola, si concerteranno col Censore.

75. Ciascun Professore rimetterà tutti i sabati al Censore, od al Provveditore una relazione sulla condotta e sui progressi degli Allievi a lui confidati.

76. Il Provveditore convocherà i Professori ogni volta che lo crederà conveniente.

77. Potrà egualmente chiamare a sè ciascun Professore per aver delle informazioni, e per concertare delle utili disposizioni per le rispettive scuole.

§. VII.

INSEGNAMENTI.

78. Vale per questi stabilimenti ciò che è prescritto dall' art. 1 all' articolo 6 inclusivamente.

79. Oltre le classi ivi indicate, ve ne saranno ne' Licei convitti tre altre inferiori che si compiranno esse pure in un anno, ma con due lezioni ogni giorno. Nella terza di queste classi s' insegneranno gli elementi della gramatica italiana e latina, si spiegheranno alcuni de' più facili Autori latini, e si leggeranno colle opportune dichiarazioni alcuni Autori italiani, scelti tra i più adattati alla capacità de' giovinetti. Gli Autori latini si faranno tradurre sì in voce che in iscritto: sì degli uni, che degli altri si faranno apprendere a memoria i pezzi più interessanti. In questa classe s' insegneranno anche gli elementi della geografia, prescindendo da ogni nozione astronomica, e saranno esercitati gli Allievi nelle prime quattro operazioni d' aritmetica solamente sopra numeri interi.

Nella seconda classe si progredirà nello studio delle due lingue, si spiegheranno, si faranno tradurre, ed apprendere a memoria Autori latini ed italiani, sì in prosa che in verso, men facili di quelli

dell' altra classe; s' insegnerà la versificazione italiana e latina, e gli Allievi si eserciteranno nella prima coll' eseguire in verso la traduzione che avranno a fare de' Poeti latini. Si daranno delle tracce in iscritto di narrazioni e lettere di vario genere; s' insegneranno i primi elementi della cronologia, e della storia; si proseguirà l' aritmetica fino alle frazioni decimali inclusivamente.

Nella prima classe inferiore si terminerà lo studio delle due lingue; si spiegheranno poeti e prosatori, scegliendogli colla dovuta proporzione alla capacità che deve supporsi nei giovani pervenuti a questa classe. Si faranno tradurre ed apprendere i pezzi migliori. Si darà una succinta idea dei varj generi di comporre.

Si proporranno argomenti di varie maniere sì in prosa, che in verso, dandone le tracce anche semplicemente a viva voce. S' insegnerà con estensione e dettaglio la geografia antica e moderna, premettendovi un trattato della sfera.

80. Vi sarà eziandio pei Licei convitti un maestro di calligrafia, ed uno di lingua francese; ve ne potranno essere d'altre lingue straniere, di ballo, di musica; ma questi saranno pagati a parte da chi vorrà le loro lezioni.

§. VIII.

DEI PREFETTI DI CAMERATA.

81. Vi sarà un Prefetto ogni 20 o 25 Convittori quando questi abbiano passati i 14 anni: per quelli che non hanno compiuto questa età ve ne sarà uno ogni 30 o 35.

82. I Prefetti di camerata non abbandoneranno gli Allievi loro confidati, che nel tempo delle lezioni.

83. Si faranno dai Convittori render conto dei doveri loro imposti dai Professori, e veglieranno perchè gli adempiano.

84. Mangeranno coi Convittori da loro dipendenti.

85. Dormiranno ne' medesimi dormitorj, de' quali terranno le chiavi.

86. Accompagneranno gli Allievi al passeggio, ed ogni volta che usciranno in Corpo.

87. Due di essi in giro assisteranno alle ricreazioni.

88. Condurranno i loro Allievi nelle sale delle lezioni sotto gli occhi del Censore.

89. Visiteranno frequentemente i libri de' loro Allievi, e torranno loro quelli che potessero essere pericolosi al costume.

90. I Prefetti di camerata vestiranno l'abito nero alla francese.

§. IX.

DE' MAESTRI DI LINGUA FRANCESE, DI CALLIGRAFIA, E D'ARTI DI DILETTO.

91. Il Provveditore regolerà la distribuzione, ed il prezzo delle lezioni de' Maestri di lingua francese, ed altre lingue straniere, di calligrafia, e d'arti di diletto.

92. Il Censore avrà la sovraintendenza a questi Maestri.

§. X.

DE' DOMESTICI.

93. Vi saranno in ciascun Liceo:

Un Portinajo;

Un Infermiere;

Un Inserviente ogni 20 o 25 allievi, che abbiano oltrepassati i 14 anni. Quelli che non sono giunti a questa età, ne avranno uno ogni quindici o venti.

94. Il Portinajo riceverà giornalmente gli ordini dal Censore.

95. Ciascuno degl' Inservienti sarà subordinato al Prefetto di camerata della sua compagnia. L' infermiere dipenderà dal Provveditore.

96. I salarj de' domestici saranno fissati dall' Ufficio d' amministrazione.

97. I domestici non potranno avere alcuna famigliarità cogli Allievi: è loro proibito di riceverne cosa alcuna, di eseguir per essi alcuna commissione senza il consenso del Prefetto di camerata.

98. Gl' inservienti avranno il loro letto vicino ai dormitorj cui servono.

§. XI.

99. I Convittori, tanto pensionarj che mantenuti gratuitamente, dovranno portar seco il seguente corredo:

Un abito di panno del paese, di color verde-scuro, con collaretto, mostre e fodera di color cilestro, con bottoni bianchi interamente di metallo, che avranno nel mezzo la parola *Liceo*, ed all' intorno il nome del Comune ove sarà il Liceo:

Una camiciuola, e un pajo di calzoni del panno sopraddetto, e con bottoni eguali:

Un pajo di calzoni di panno del paese, di color nero:

Due giubboncini:

Due paja di mutande.

Due cappelli rotondi, fino ai quattordici anni: due alla francese dopo questa età:

Due paja lenzuola:

Sei tovagliuoli:

Sei camicie almeno:

Sei fazzoletti:

Sei cravatte, quattro di mussolina doppia, e due di seta nera;

Quattro paja di calzette di cotone:

Tre berretti da notte:

Due accappatoj:

Due pettini:

Due paja di scarpe:

Il tutto nuovo.

100. Nessun giovane potrà essere ammesso tra i Convittori senza aver adempito alle condizioni dell'art. 20. Ciascuno avrà una matricola da contrassegnarsi dal Provveditore, dal rispettivo Professore, e dall'Istruttore militare, come all'art. 21. La segnatura dovrà però riportarsi ogni mese.

§. XII.

COMUNICAZIONE ESTERNA DEI CONVITTORI.

101. È proibito l'uscire dal Liceo senza la

permissione del Provveditore, il quale ogni volta che la concede ad alcuno, lo farà accompagnare.

102. Vi saranno de' viglietti stampati, ne' quali il Provveditore segnerà il nome del Convittore, che avrà ottenuta la permissione, e quello della persona che lo accompagna, la quale consegnerà, all' uscire, il viglietto al portinajo, e questi, rientrato che sarà il Convittore, lo riporterà al Provveditore, notandovi l'ora della uscita e del ritorno.

103. Gli Alunni non avranno altra corrispondenza che coi loro genitori, o con persone munite di procura de' genitori medesimi, e che si faranno riconoscere dal Provveditore.

104. Le lettere provenienti dalla posta, o portate da latori privati, saranno dal Portinajo consegnate al Censore, che le farà passare ai Convittori cui sono indirizzate. Le lettere che avessero a scrivere i Convittori saranno poste in una cassetta, che verrà collocata in luogo opportuno.

Il Censore le manderà al loro destino.

105. I genitori non potranno somministrare danaro ai loro figli, se non deponendolo in mano del Censore, che invigilerà sull' uso che i Convittori ne faranno.

106. I Convittori non potranno valersi di nessun operajo, che non sia stato ammesso dal Censore.

§. XIII.

OCCUPAZIONI GIORNALIERE DE' CONVITTORI.

107. I varj segni si daranno a suon di tamburo

Giorni di Scuola.

108. La levata sarà alle ore 5 e mezzo.

A ore 6 i Prefetti di camerata condurranno i Convittori nella sala di studio, ove si farà una preghiera in comune. Dopo vi sarà studio fino alle 7 e mezzo. Alle 7 e mezzo i domestici porteranno la colezione nella sala di studio. Alle ore 8 cominceranno le classi, che dureranno fino alle 10. Dalle 10 alle 10 e mezzo, riposo. Dalle 10 e mezzo alle 11 e mezzo, studio. Dalle 11 e mezzo alle 12 e mezzo, lezioni di calligrafia e lingua francese. Le lezioni di ballo, musica, e di lingue straniere si daranno nelle ore di ricreazione. Alle 12 e mezzo sarà il pranzo.

I convittori si collocheranno in Refettorio nel posto che verrà destinato a ciascuno. Il Censore vi assisterà. Il pranzo durerà 3 quarti d'ora. Vi si leggeranno il foglio ufficiale del giorno, e dopo i più bei tratti della storia italiana, che saranno determinati dal Professore di belle lettere. Quindi vi sarà ricreazione per un' ora.

Dalle ore 2 e un quarto, studio fino alle 3.

Dalle 3 alle 5, si faranno le varie classi.

Dalle 5 alle 5 e mezzo, ricreazione.

Dalle 5 e mezzo alle 7, studio.

Dalle 7 alle 7 e mezzo, ricreazione.

Alle 7 e mezzo, cena.

Dopo la cena, ricreazione fino alle 8 e 3 quarti.

Dopo si farà la preghiera, che durerà un quarto d'ora; quindi si andrà a letto.

I Prefetti di camerata non andranno a letto, se non dopo essersi assicurati che vi siano tutt' i Convittori.

Giorni di Vacanza.

Ne' giorni di vacanza la levata sarà alle ore 6.

Dalle 6 e mezzo alle 8, studio, poi colezione, e ricreazione fino alle 9 e mezzo. Dopo, studio fino alle 11. Alle 11 esercizj militari fino alle 12 e mezzo.

Prima degli esercizj, l'Istruttor militare ed il Censore faranno una ispezione sugli abiti dei Convittori.

Alle 12 e mezzo sarà il pranzo, quindi passeggio, in estate fino all' ora ordinaria della cena, nell' inverno fino alle 5 ore. Dalle 5 ore fino all' ora della cena nell' inverno si farà studio. Dopo la cena

ricreazione, poi la preghiera, poi a letto, come ne' giorni di scuola. Ne' giorni festivi dopo la colazione, cioè dopo le 8 e mezzo, i Convittori si recheranno ai divini uffici. Dopo questi, cioè alle 10 e mezzo faranno studio fino a mezzo giorno. A mezzo giorno pranzeranno, e avranno ricreazione fino ad un'ora e mezzo; poscia immediatamente si recheranno all'ufficio, dopo il quale partiranno pel passeggio.

Il Provveditore determinerà i luoghi dove dovranno dirigersi i passeggi. Non potrà omettersi il passeggio, che nelle solennità maggiori, e quando il cattivo tempo lo impedisca assolutamente.

I Convittori cammineranno serbando la massima decenza, ed ordinati a due a due. Nessuno potrà allontanarsi da' suoi colleghi.

Nessuno potrà comperar checchessia senza la permissione, e l'assistenza del rispettivo Prefetto di camerata.

§. XIV.

DEGLI ESERCIZJ RELIGIOSI.

109. Il Cappellano del Liceo sarà proposto dal Provveditore, e nominato dal Vescovo. Egli è incaricato, sotto la ispezione del Provveditore, di tutto ciò che concerne gli esercizj di religione.

110. Nell' interno del Liceo, quando il luogo ne sia suscettibile, vi sarà una cappella per celebrarvi i divini uffici.

Quando il fabbricato non ne sia suscettibile, i Convittori saranno condotti alla chiesa più vicina, dove le funzioni saranno fatte dal cappellano del Liceo.

111. I Convittori si recheranno alla chiesa nell' ordine prescritto nell' art. 108, ove parlasi del passeggio.

112. I Prefetti di camerata invigileranno, perchè nella chiesa sia serbato il conteguo conveniente al luogo.

§. XV.

DEGLI ESAMI E PREMJ.

113. Si faranno gli esami trimestrali ed annuali, e si distribuiranno in fine dell' anno scolastico dei premj, come ne' Licei senza convitto, colle discipline per essi prescritte dall' articolo 23 all' art. 29 inclusivamente. Ciò che colà si attribuisce al Reggente, apparterrà ne' Licei convitti al Provveditore, ed oltre i Professori v' interverrà l' Ufficio amministrativo.

§. XVI.

DELLE VACANZE AUTUNNALI.

114. Nel tempo delle vacanze autunnali i Professori sono esenti da ogni obbligazione.

115. I Convittori tanto pensionarj, quanto alunni potranno passar le vacanze autunnali in casa dei loro parenti. Dovranno trovarsi nel Liceo il giorno prima dell' apertura della scuola.

116. Quelli che resteranno nel Liceo, vi si terranno moderatamente occupati sotto la vigilanza dei Prefetti di camerata.

117. Se il numero de' Convittori che rimangono nel Liceo, non è considerevole, potranno i Prefetti assentarsi successivamente in modo che ne resti sempre uno per 25 Convittori.

118. Si faranno in questo tempo delle passeggiate più frequenti dell' ordinario, e potranno anche eseguirsi de' viaggi istruttivi nei paesi vicini per osservarvi e descrivervi le produzioni della natura e dell' arte.

§. XVII.

DE' CASTIGHI.

119. L' accrescimento delle ordinarie occupazioni, l' esclusione dal passeggio e dalla ricreazione, l' arresto, la tavola di penitenza, e l'espulsione dal Liceo, sono i soli castighi che si potranno infliggere.

120. Le mancanze commesse nel tempo delle scuole o dell' esercizio militare, potranno essere punite coi cinque primi castighi dai rispettivi Professori, e dall' Istruttore militare; per quelle commesse in altri tempi, l' infliggere tali punizioni apparterrà al Provveditore: l' espulsione dal Liceo non può essere decretata che dall' Ufficio d'amministrazione, e sopra proposizione del Provveditore, provocata dalla domanda del Censore e del Professore rispettivo.

§. XVIII.

DELL' INFERMERIA.

121. L' infermeria è particolarmente, ed immediatamente affidata alle cure del Provveditore. Egli la visiterà ogni giorno.

122. I Prefetti di camerata sono incaricati di

avvertirlo tostochè s' accorgano di qualche sintomo d'indisposizione ne' Convittori che sono sotto la loro custodia.

123. Il Medico, il Chirurgo, lo Speziale saranno scelti dal Provveditore. I primi due sono tenuti di fare ogni giorno una visita all' infermeria e più in caso di bisogno.

124. Il Medico e il Chirurgo esamineranno ogni trimestre lo stato fisico dei Convittori.

125. L' Infermiere avrà sotto di sé un numero d' inservienti proporzionato a quello degli ammalati.

126. L' ingresso nell' infermeria sarà rigorosamente impedito ai Convittori sani.

§. XIX.

DEGLI ALLIEVI ESTERI.

127. I giovani che vorranno approfittare della istruzione de' Licei senza convivere in essi, dovranno farsi presentare al Provveditore dai loro parenti o da chi ne faccia le veci.

128. Essi riceveranno una carta d' ingresso senza la quale non saranno ammessi.

129. Per ottenere una tal carta si richieggono le condizioni prescritte all' articolo 20 del presente Regolamento. Una tal carta servirà loro di matricola,

e dovrà essere firmata ogni trimestre del Provveditore, dal Professore rispettivo, e dall' Istruttore militare, come all' art. 21.

130. Gli Allievi esteri saranno tenuti di presentarsi alle scuole con un esteriore decente, ma non potranno portar l' uniforme dei Convittori. È loro proibito del pari l'intervenire alle loro ricreazioni, ed alle varie occupazioni della giornata, salvo gli esercizj di religione in chiesa ed all' evoluzioni militari a cui saranno obbligati come i Convittori.

Per l' evoluzioni formeranno una compagnia separata comandata dal medesimo Istruttore.

131. Saranno sottomessi alla ispezione speciale del Censore, subiranno gli esami e potranno avere i premj come i Convittori.

132. Il Provveditore propone all' Ufficio l' esclusione di quelli che ne giudica meritevoli per cattiva condotta sopra la domanda del Censore, o del Professore rispettivo. Lo stesso vale per la sospensione dagli studj, che oltrepassi lo spazio di quindici giorni. La sospensione per un tempo minore può esser intimata anche dal rispettivo Professore coll' assenso del Provveditore.

DISPOSIZIONI GENERALI.

133. Il Provveditore, il Censore, l'Economo, i Professori tanto de' Licei convitti, che de' Licei senza convitto, sono nominati dal Governo.

134. Le porte de' Licei convitti si apriranno alle cinque e mezzo del mattino, e si chiuderanno alle nove della sera. Le chiavi staranno presso al Provveditore e in sua assenza presso il Censore.

135. Nessuno estraneo sarà ammesso a dormire nel Liceo, nè alcun Prefetto di camerata, Convittore, o Inserviente potrà dormir fuori senza la permissione espressa del Provveditore.

136. L'ingresso nelle stanze de' Licei convitti è vietato a tutte le donne senza eccezione. Le donne non potranno mai essere ammesse che nei parlatorj. In caso però di malattia d'un Allievo, la sua madre, le sue sorelle, o la sua tutrice potranno essere ammesse nella stanza dell'ammalato, ma con ispeciale permissione del Provveditore, e sempre alla sua presenza, o a quella di un Professore, o di qualunque altro agente della casa che il Provveditore avrà a ciò destinato.

137. Tutti i giuochi pericolosi e d'azzardo sono proibiti: a qualsivoglia giuoco non si potrà mettere danaro.

138. I Convittori non potranno deporre i loro abiti nel tempo della ricreazione, senza la permissione del Censore.

139. Ogni discorso ingiurioso o indecente sarà rigorosamente punito.

140. È proibita rigorosamente l'introduzione della polvere da fuoco anche per giuochi d'artifizio e di qualunque siasi arma, salvo i fucili nel tempo dell'esercizio; sùbito dopo questo, saranno essi depositati in una sala a ciò destinata, la chiave della quale sarà ogni volta consegnata al Provveditore.

141. Non potrà aver luogo alcun cambio, prestito o vendita fra i Convittori senza l' approvazione dei rispettivi Prefetti di camerata.

142. I dormitorj saranno illuminati durante la notte.

143. Uno degl' Inservienti alternativamente sarà incaricato di vegliare, e percorrere tutto il luogo ogni sera, affine di prevenire qualunque pericolo di incendio.

144. Sarà rimesso a ciascun Superiore di Liceo un esemplare del presente Regolamento, di cui si stamperà a quest' effetto un sufficiente numero di copie.

LICEI D' ISTITUZIONE PRIVATA.

145. I Direttori de' Collegi non nazionali, per ottenere a questi il grado e le prerogative de' Licei, dovranno dirigersi alla rispettiva Prefettura: la quale per mezzo di una visita verificherà se gl' insegnamenti siano in tutto conformi a quelli che sono prescritti pei Licei nazionali, e se le altre circostanze e qualità dello stabilimento possano meritargli la qualificazione di Liceo.

Quindi ne farà rapporto al Direttore Generale della pubblica Istruzione, il cui voto sarà sottoposto all' approvazione del Governo.

146. Le amministrazioni de' Collegi che avranno ottenuta la qualificazione di Licei, saranno sotto la ispezione de' Prefetti, o vice-Prefetti

147. I regolamenti disciplinari e scientifici dovranno essere il più possibile uniformi a quelli dei Licei nazionali aventi convitto. I regolamenti di ciascheduno dovranno subordinarsi per mezzo delle Prefetture al Direttore Generale di pubblica Istruzione; e in essi saranno indicate le misure delle pensioni, la qualità e quantità degli alimenti, le spese straordinarie, e il corredo che debbe portar con sè ciascun Convittore.

148. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, emanato da Noi questo giorno 14 marzo 1807, nel Palazzo Reale di Milano.

Firmato EUGÈNE NAPOLÉON.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

99 943494